

**STATUTO**  
**della**  
**FONDAZIONE TICINO CUORE**

**I Nome, sede, durata, scopo e vigilanza.**

**Art. 1**

Con il nome “Fondazione Ticino Cuore” è costituita una fondazione regolata dagli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto.

**Art. 2**

La sede della fondazione è a Lugano.

**Art. 3**

La durata della fondazione è illimitata.

**Art. 4**

La fondazione ha per scopo di favorire la diminuzione della mortalità delle persone dovuta ad arresto cardiaco, mediante azioni ed interventi di ogni tipo, a carattere generale e capillare principalmente sul territorio del Cantone Ticino, che comprendono anche la rianimazione cardiopolmonare associata alla defibrillazione precoce per il tramite di personale non sanitario.

In quest’ambito, la fondazione può compiere ogni e qualsiasi attività, inclusi il finanziamento di terzi impegnati nel perseguimento di scopi analoghi e la ricerca di fondi, donazioni ed eventuali prestiti destinati al conseguimento dello scopo.

Per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione può: svolgere attività di ricerca in proprio o in collaborazione con terzi, enti pubblici e privati; assumere mandati di consulenza, di organizzazione, di formazione, di ricerca e di realizzazione di progetti specifici commissionati da terzi, segnatamente enti pubblici o privati; partecipare direttamente o indirettamente a società, imprese e consorzi attivi nel medesimo settore, in particolare per promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e apparecchiature in ambito cardiologico; assumere e formare personale per lo svolgimento della propria attività; prestare servizi contro retribuzione e in generale svolgere attività e operazioni di carattere commerciale ritenuto che i relativi proventi sono interamente, esclusivamente e irrevocabilmente destinati al perseguimento dello scopo della Fondazione e pertanto non a fini di lucro.

La fondazione è di pubblica utilità e non ha scopo di lucro.

## **Art. 5**

La fondazione è sottoposta alla vigilanza della competente autorità cantonale.

## **II Patrimonio.**

### **Art. 6**

Il patrimonio iniziale della fondazione ammonta a CHF 35'000.- (trentacinquemila).

Esso potrà essere in futuro aumentato tramite contributi, donazioni, legati e attribuzioni di ogni genere da parte di persone fisiche e giuridiche e di enti pubblici e privati, nonché da eventuali redditi del patrimonio medesimo.

Anche il patrimonio potrà essere utilizzato per il perseguimento dello scopo della fondazione.

## **III Organi.**

### **Art. 7**

Gli organi della fondazione sono:

- A. il Consiglio di Fondazione
- B. l'Ufficio di revisione.

In funzione dell'evoluzione delle attività, il Consiglio di Fondazione può costituire altri organi con compiti esecutivi o consultivi (quali la Direzione e la Commissione scientifica), di cui disciplina le relative competenze, l'organizzazione, i rapporti contrattuali e le direttive tramite uno specifico regolamento. Il Consiglio di fondazione nomina e revoca i membri di tali organi come stabilito nel regolamento.

## **A. Consiglio di fondazione.**

### **Art. 8**

Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore, direttivo e strategico della fondazione. Ad esso spetta il compito di perseguire lo scopo della fondazione e di decidere su tutti gli oggetti che non siano espressamente attribuiti ad altri organi o autorità dalla legge, dallo statuto o da un regolamento. In particolare, è di sua competenza l'amministrazione del patrimonio, la tenuta dei libri contabili e la cura dell'allestimento dei conti annuali e la loro approvazione, l'elaborazione, l'adozione e la modifica di eventuali regolamenti.

### **Art. 9**

Il Consiglio di fondazione si compone di tre o più membri, nominati la prima volta dai fondatori ed in seguito nominati, rispettivamente sostituiti, dal Consiglio medesimo per cooptazione. I fondatori sono membri di diritto del Consiglio di fondazione.

Di regola, nel Consiglio di fondazione possono figurare:

- a) un rappresentante della FCTSA;
- b) un rappresentante della fondazione CCT;
- c) un rappresentante dell'EOC.

I membri non fondatori del Consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni e sono sempre rieleggibili.

La destituzione di uno dei membri del Consiglio è possibile in ogni tempo per motivi fondati e con decisione della maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli altri membri.

### **Art. 10**

Il Consiglio di fondazione nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente.

La durata massima della carica di Presidente è di 16 anni.

Il Consiglio si organizza autonomamente e definisce le modalità di firma e di rappresentanza della fondazione.

Esso può delegare singoli compiti a membri del Consiglio medesimo, a terzi non membri o ad eventuali altri organi istituiti dal Consiglio secondo l'art. 7, definendone esattamente le competenze.

### **Art. 11**

Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza semplice dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei voti emessi. In caso di parità, il Presidente ha il voto decisivo.

Le decisioni possono essere prese anche in via di circolazione degli atti, salvo che la discussione orale non sia chiesta da un membro del Consiglio.

Il Consiglio tiene un verbale scritto delle proprie deliberazioni.

#### **Art. 12**

La carica di membro del Consiglio di fondazione è onorifica ed è previsto solo il rimborso delle spese vive.

#### **B. Ufficio di revisione.**

#### **Art. 13**

Il Consiglio di Fondazione designa un Ufficio di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.

L'Ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.

L'Ufficio di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.

L'Autorità di vigilanza può, a condizione che sussistano i presupposti di legge, concedere l'esonero dall'obbligo di designare un Ufficio di revisione.

#### **IV Regolamenti.**

#### **Art. 14**

Per disciplinare in modo più dettagliato l'attività della Fondazione ed il funzionamento dei suoi organi, il Consiglio di fondazione può elaborare ed adottare dei regolamenti interni, riservandosi la facoltà di modificarli in seguito secondo le circostanze, entro i limiti posti dalla legge e dallo statuto.

#### **Art. 15**

Il presente statuto può essere modificato solo con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio di fondazione e dell'autorità di vigilanza.

#### **V. Scioglimento.**

#### **Art. 16**

Lo scioglimento della fondazione può essere deciso dal Consiglio di fondazione, con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, qualora non sia possibile conseguire lo scopo statutario. In caso di scioglimento della fondazione, il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti, pubblici o privati, che perseguono scopi analoghi ed al beneficio dell'esenzione fiscale.

## **VI Disposizioni finali.**

### **Art. 17**

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme di legge vigenti in materia.

\* \* \*

Statuto approvato dai fondatori all'atto di costituzione della fondazione, il 23 febbraio 2005 a Lugano; modificato il 4 novembre 2015.